

- b) la dichiarazione di cui alla lettera a) reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation».

Articolo 3

1. Se per le preparazioni della base del surimi del codice NC 1604 20 05 è fornita una prova dell'origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell'Alaska (*Theragra Chalcogramma*) come ingrediente principale della base del surimi.

2. Se del caso, l'espressione «ingrediente principale» di cui al paragrafo 1 è interpretata dal Comitato dogane conformemente all'articolo 28 del protocollo.

Articolo 4

1. Il documento di prova cui si fa riferimento all'articolo 3 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall'esportatore autorizzato, nella quale si dichiara che:

- a) le preparazioni di surimi contengono almeno il 40 % di pesce in peso;
- b) la specie merluzzo dell'Alaska (*Theragra Chalcogramma*) è stata usata come ingrediente principale della base del surimi.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì le seguenti informazioni:

- a) il quantitativo di merluzzo dell'Alaska (*Theragra Chalcogramma*) espresso in percentuale di pesce usato per produrre il surimi;
- b) il paese di origine del merluzzo dell'Alaska.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Articolo 5

Se per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 è fornita una prova dell'origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 6

Il documento di prova cui si fa riferimento all'articolo 5 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall'esportatore autorizzato, attestante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. La dichiarazione deve inoltre contenere:

- a) il prezzo espresso in euro dei tessuti greggi non originari usati per produrre i tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32);
- b) il prezzo franco fabbrica espresso in euro dei tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32).

Articolo 7

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2011.

